



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.9.2000
COM(2000) 601 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE in vista di una decisione riguardante la costituzione di una riserva destinata al finanziamento di decisioni adottate a titolo degli strumenti STABEX e SYSMIN nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 31 dicembre 2000

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato, con decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000¹, una serie di misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE. Detta decisione prevede in particolare la messa in applicazione anticipata della maggior parte delle disposizioni dell'accordo di partenariato.
2. In tale contesto, l'articolo 2, lettera a) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 proroga, per quanto riguarda Stabex, fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni della quarta convenzione ACP-CE, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, riguardanti le decisioni di trasferimento relative agli anni di applicazione 1998 e 1999 e il rimborso dei saldi residui risultanti dal secondo protocollo finanziario (articolo 195, lettera a) della convenzione).
3. Parallelamente, l'articolo 2, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE proroga, per quanto riguarda Sysmin, fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni della suddetta convenzione relative alle operazioni per le quali è stata presentata una domanda di aiuto prima del 1° agosto 2000.
4. Infine, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE dispone, tra l'altro, quanto segue:
 - entro il 30 settembre 2000 sarà costituita una riserva per finanziare le decisioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della suddetta decisione del Consiglio;
 - il Comitato degli ambasciatori ACP-CE stabilirà entro il 30 settembre 2000 le modalità di calcolo e l'importo finale di tale riserva, nonché le modalità per il trasferimento delle eventuali rimanenze sul conto speciale del FES.
5. È necessario definire la posizione della Comunità in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE, al fine di stabilire le modalità di calcolo e l'importo finale della riserva destinata a finanziare decisioni adottate in applicazione delle proroghe di cui ai punti 2 e 3 sopra, nonché allo scopo di decidere le modalità per il trasferimento delle eventuali rimanenze sul conto speciale del FES.

¹ GUL 195 del 1° agosto 2000, pag. 46.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE in vista di una decisione riguardante la costituzione di una riserva destinata al finanziamento di decisioni a titolo di STABEX e SYSMIN nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 31 dicembre 2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000², il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato una serie di misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE. Detta decisione prevede in particolare la messa in applicazione anticipata della maggior parte delle disposizioni dell'accordo di partenariato;
- (2) In particolare, l'articolo 2, lettera a) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 proroga, per quanto riguarda Stabex, fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni della quarta convenzione ACP-CE, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, riguardanti le decisioni di trasferimento relative agli anni di applicazione 1998 e 1999 e il rimborso dei saldi residui risultanti dal secondo protocollo finanziario (articolo 195, lettera a) della convenzione);
- (3) Parallelamente, l'articolo 2, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE proroga, per quanto riguarda Sysmin, fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni della suddetta convenzione relative alle operazioni per le quali è stata presentata una domanda di aiuto prima del 1° agosto 2000;
- (4) Infine, l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE dispone, tra l'altro, quanto segue:
 - entro il 30 settembre 2000 sarà costituita una riserva per finanziare le decisioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della suddetta decisione del Consiglio;
 - il Comitato degli ambasciatori ACP-CE stabilirà entro il 30 settembre 2000 le modalità di calcolo e l'importo finale di tale riserva, nonché le modalità per il trasferimento delle eventuali rimanenze sul conto speciale del FES;

² GUL 195 del 1° agosto 2000, pag. 46.

- (5) È necessario definire la posizione della Comunità in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE, al fine di stabilire le modalità di calcolo e l'importo finale della riserva destinata a finanziare decisioni adottate in applicazione delle proroghe di cui ai considerandi 2 e 3 sopra, nonché allo scopo di decidere le modalità per il trasferimento delle eventuali rimanenze sul conto speciale del FES,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-CE, per stabilire le modalità di calcolo e l'importo finale di una riserva destinata a finanziare decisioni adottate in applicazione della proroga di disposizioni relative a STABEX e SYSMIN, nonché allo scopo di decidere le modalità per il trasferimento delle eventuali rimanenze sul conto speciale del FES, si basa sul progetto di decisione figurante in allegato.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Progetto di

Decisione n. XXX/2000 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE

del

**relativa alla costituzione di una riserva
allo scopo di finanziare decisioni adottate a titolo degli strumenti STABEX e SYSMIN
nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 31 dicembre 2000**

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

vista la quarta Convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e modificata a Port Louis il 4 novembre 1995, di seguito denominata "la convenzione"

vista la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b)

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, lettera a) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 proroga, per quanto riguarda Stabex, fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni della quarta convenzione ACP-CE, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, riguardanti le decisioni di trasferimento relative agli anni di applicazione 1998 e 1999 e il rimborso dei saldi residui risultanti dal secondo protocollo finanziario (articolo 195, lettera a) della convenzione);
- (2) L'articolo 2, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE proroga, per quanto riguarda Sysmin, fino al 31 dicembre 2000 le disposizioni della suddetta convenzione relative alle operazioni per le quali è stata presentata una domanda di aiuto prima del 1° agosto 2000;
- (3) L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE dispone, tra l'altro, quanto segue:
 - entro il 30 settembre 2000 sarà costituita una riserva per finanziare le decisioni di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della suddetta decisione del Consiglio;
 - il Comitato degli ambasciatori ACP-CE stabilirà entro il 30 settembre 2000 le modalità di calcolo e l'importo finale di tale riserva, nonché le modalità per il trasferimento delle eventuali rimanenze sul conto speciale del FES,

DECIDE

Articolo 1

L'importo finale della riserva, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE, viene determinato come segue:

	<u>in EUR</u>
a) STABEX	
– trasferimenti potenziali relativi agli anni di applicazione 1998 e 1999	168 000 000
– rimborso potenziale dei saldi residui risultanti dal secondo protocollo finanziario (articolo 195, lettera a) della convenzione)	72 000 000
b) SYSMIN	
– importo delle operazioni da impegnare al più tardi entro il 31 dicembre 2000 e per le quali è stata presentata una domanda di aiuto prima del 1° agosto 2000	55 000 000
c) IMPORTO FINALE DELLA RISERVA	<u>295 000 000</u>

Articolo 2

- a) La rimanenza in dotazione allo strumento Stabex, una volta dedotto l'importo di cui all'articolo 1, lettera a) della presente decisione, ammonta a 1 105 672 002 EUR. Questo saldo è disponibile per attività di programmazione, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000.
- b) In termini di tesoreria, la rimanenza dello strumento Stabex viene progressivamente trasferita sul conto speciale del FES entro il 31 dicembre 2001 al più tardi.
- c) La rimanenza destinata, a norma dell'articolo 2, lettera b) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, a finanziare i programmi di sviluppo individuati dopo aver messo a punto le domande presentate anteriormente al 1° agosto 2000 a titolo dello strumento Sysmin, ma per le quali non possono essere adottate decisioni prima del 31 dicembre 2000, ammonta a 410 926 000 EUR.
- d) Il saldo della riserva costituita in conformità dell'articolo 1 della presente decisione, disponibile al 31 dicembre 2000, viene trasferito dal conto speciale Stabex sul conto speciale FES prima del 31 dicembre 2001.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE
Il Presidente*